



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO

Piazzale della Linguella, 4 - 57037 Portoferraio (LI)

E-mail: cpportoferraio@mit.gov.it **Tel:** 0565914000 **Fax:** 0565918598

ORDINANZA N. 29/2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Portoferraio:

- VISTI** l'articolo 317 del Codice della Navigazione (R.D. 327/1942) e gli articoli 59 e 426 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 328/1952);
- VISTO** il proprio Decreto n. 40/97 in data 13/10/1997, con il quale è stata adottata la tabella minima di armamento ai fini della sicurezza delle unità da pesca abilitate alla navigazione costiera locale e ravvicinata di stazza lorda fino a 150 tonnellate;
- VISTO** il decreto legislativo n. 271 in data 27/07/1999 recante "Adeguamento della direttiva sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali", come modificato dalla Legge n. 97 in data 06/08/2013;
- VISTO** il decreto legislativo n. 298 in data 27/08/1999 recante "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";
- VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 218 in data 05/08/2002 recante "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera" come modificato dal Decreto Ministeriale n. 231 in data 26/07/2004;
- VISTO** il Decreto Ministeriale in data 08/03/2005 dell'allora Ministero delle Comunicazioni relativo ai certificati di abilitazione all'uso degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata";
- VISTO** il decreto legislativo n. 108 in data 27/05/2005 recante "Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della Gente di Mare";
- VISTA** la legge n. 81 in data 11/03/2006, articolo 5-ter, recante "Interventi di semplificazione nel settore della pesca", che modifica i limiti di abilitazione fissati dagli artt. 261 e 273 del Regolamento di esecuzione del Codice della

10

Navigazione (D.P.R. 328/1952), relativamente ai titoli professionali marittimi di "Capo Barca per la Pesca Costiera" e "Motorista Abilitato", portandoli da 60 T.S.L. a 100 G.T.;

VISTA la propria ordinanza n. 11 in data 08/03/2010 recante "Disciplina degli accosti nel Compartimento Marittimo di Portoferraio";

VISTA la Circolare titolo Personale Marittimo – Serie: Tabelle di armamento – n. 001 in data 20/10/2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio 4°, con argomento "Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)";

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro datato 20/02/2017 per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, articolo 8, recante "Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare e per l'esercizio dell'attività di pesca";

VISTO il dispaccio protocollo n. 96471 in data 01/08/2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio 4°, con il quale viene evidenziata l'opportunità che le tabelle minime di armamento, sebbene relative al naviglio escluso dal campo di applicazione della Circolare titolo Personale Marittimo – Serie: Tabelle di armamento – n. 001 in data 20/10/2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio 4°, siano rilasciate tenendo conto, in ogni caso, dei principi enunciati dalla predetta Circolare;

VISTO il Decreto Ministeriale in data 01/06/1987, n. 249 dell'allora Ministero della Marina Mercantile recante le "Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei";

CONSIDERATA la necessità di dover definire nuovamente le tabelle sulla composizione della forza minima degli equipaggi di motopesca, con lunghezza tra le perpendicolari non superiore ai ventiquattro (24) metri e che non effettuano pesca mediterranea o oceanica oltre gli stretti, in attività nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Portoferraio, alla luce delle direttive impartite con la Circolare titolo Personale Marittimo – Serie: Tabelle di armamento – n. 001 in data 20/10/2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio 4°;

VISTA la nota protocollo n. 6510 in data 11/04/2019 trasmessa alla Direzione Marittima di Livorno;

SENTITI gli Uffici Marittimi minori del Compartimento Marittimo di Portoferraio;

SENTITE le Associazioni di categoria, i rappresentanti sindacali locali e i Comandanti delle locali unità da pesca nel corso delle pubbliche consultazioni tenutesi nelle date 28/03/2019 e 09/05/2019 presso la sede della Capitaneria di porto di Portoferraio.

ORDINA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Sono approvate le seguenti tabelle minime di armamento, obbligatorie per le unità di lunghezza tra le perpendicolari inferiore ai ventiquattro (24) metri, adibite all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata ed operanti nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Portoferraio:

- a) Tabella minima di armamento per le unità in attività di pesca di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente ordinanza;
- b) Tabella minima di armamento per le unità da pesca in navigazione di trasferimento di cui all'Allegato 2, parte integrante della presente ordinanza.

2. Oltre 100 T.S.L., le tabelle minime di armamento saranno concordate dall'Autorità marittima con gli armatori e le locali organizzazioni sindacali.

Articolo 2

Disposizioni di dettaglio

1. Copia delle tabelle di cui all'articolo 1 deve essere allegata al Ruolino di Equipaggio dell'unità ed esibita alle Autorità competenti nel corso di eventuali controlli.

2. Su tutte le unità da pesca, abilitate alla navigazione oltre le tre (3) miglia dalla costa ovvero dotate di stazione radio a bordo, deve essere imbarcato almeno un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 8 marzo 2005.

3. Un marittimo di categoria inferiore può essere sostituito da un altro di categoria superiore.

Articolo 3

Unità d'appoggio per pesca subacquea professionale

1. Ai fini della sicurezza in mare, durante l'attività di pesca subacquea, il pescatore deve essere continuamente seguito, da bordo del mezzo nautico, da almeno una persona pronta

ad intervenire in caso di emergenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Ministeriale in data 01/06/1987, n. 249 dell'allora Ministero della Marina Mercantile.

Articolo 4

Ricognizione delle disposizioni in materia di sicurezza

1. Le unità da pesca in arrivo e partenza comunicano, via VHF o telefonicamente, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Portoferraio il nominativo e l'orario di ingresso e di uscita, ai sensi dell'articolo 13 della propria ordinanza n. 11 in data 08/03/2010.
2. A bordo delle unità devono essere presenti tutte le dotazioni di sicurezza previste dal "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera" (D.M. n. 218 in data 05/08/2002), relativamente al tipo di pesca a cui tali unità sono abilitate.
3. A bordo delle unità devono essere rispettate le disposizioni in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 271 in data 27/07/1999.
4. Il Comandante dell'unità è tenuto ad implementare la corretta organizzazione dell'orario di lavoro dei marittimi imbarcati, nel rispetto del decreto legislativo n. 108 in data 27/05/2005.

Articolo 5

Sanzioni

1. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 1221 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 6

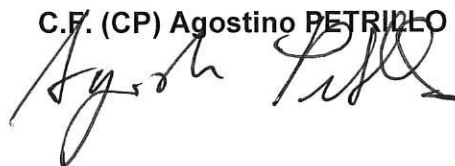
Disposizioni finali

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portoferraio.
2. La presente ordinanza entrerà in vigore dal 20 giugno 2019 ed in pari data è abrogato il decreto n° 40/97 del 13 ottobre 1997.

Portoferraio, lì 5 giugno 2019

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Agostino PETRILLO





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO FERRAIO

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER LE UNITÀ IN ATTIVITÀ DI PESCA

La seguente consistenza dell'equipaggio deve essere garantita per ogni turno di guardia:

LIMITI DI STAZZA	ABILITAZIONE ATTIVITA' DI PESCA	TIPO DI PESCA	COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO	NOTE
FINO A 3 T.S.L.	COSTIERA LOCALE (fino a 6 miglia dalla costa)	TUTTI	1 CONDUTTORE (art. 264, DPR 328/1952) 1 MOTORISTA (art. 274, DPR 328/1952)	Qualora il conduttore sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina (art. 264, comma 3 DPR 328/1952), potrà esercitare entrambe le mansioni a bordo, previo parere favorevole dell'autorità marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità e non sarà necessario l'imbarco del motorista.
DA 3,01 A 15 T.S.L.	COSTIERA LOCALE (fino a 6 miglia dalla costa)	CIRCUZIONE	1 CONDUTTORE 1 MOTORISTA	Qualora il conduttore sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina (art. 264, comma 3 DPR 328/1952), potrà esercitare entrambe le mansioni a bordo, previo parere favorevole dell'autorità marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità e non sarà necessario l'imbarco del motorista.
		STRASCICO	1 MOZZO	
		POSTA - LENZE	1 CONDUTTORE 1 MOTORISTA	
DA 3,01 A 10 T.S.L.	COSTIERA LOCALE (oltre 6 miglia dalla costa)	CIRCUZIONE	1 CONDUTTORE/CAPO BARCA (artt. 264/261, DPR 328/1952) 1 MOTORISTA	A) Qualora il conduttore/capo barca sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina (artt. 264/261, comma 3 DPR 328/1952), potrà esercitare entrambe le mansioni a bordo, previo parere favorevole dell'autorità marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità e non sarà necessario l'imbarco del motorista. B) Qualora il conduttore/capo barca eserciti entrambe le mansioni di cui alla nota A), dovrà essere imbarcato un marittimo con titolo di coperta in aggiunta alla consistenza minima prevista in tabella.
		STRASCICO	(artt. 274/273, DPR 328/1952) 1 MOZZO	
	COSTIERA RAVVICINATA	POSTA - LENZE	1 CONDUTTORE/CAPO BARCA 1 MOTORISTA	
	COSTIERA LOCALE (oltre 6 miglia dalla costa)	CIRCUZIONE	1 CONDUTTORE/CAPO BARCA 1 MOTORISTA	
		STRASCICO	1 MARINAIO	
		POSTA - LENZE	1 CONDUTTORE/CAPO BARCA 1 MOTORISTA	
DA 10,01 A 25 T.S.L.	COSTIERA LOCALE (oltre 6 miglia dalla costa)	STRASCICO	1 CONDUTTORE/CAPO BARCA 1 MOTORISTA 1 MARINAIO	A) Qualora il conduttore/capo barca sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina (artt. 264/261, comma 3 DPR 328/1952), potrà esercitare entrambe le mansioni a bordo, previo parere favorevole dell'autorità marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità e non sarà necessario l'imbarco del motorista. B) Qualora il conduttore/capo barca eserciti entrambe le mansioni di cui alla nota A), dovrà essere imbarcato un marittimo con titolo di coperta in aggiunta alla consistenza minima prevista in tabella.
	COSTIERA RAVVICINATA	POSTA - LENZE	1 CONDUTTORE/CAPO BARCA 1 MOTORISTA	
	COSTIERA RAVVICINATA <i>In attività lavorativa con uscita giornaliera (1)</i>	POSTA - LENZE	1 CONDUTTORE/CAPO BARCA 1 MOTORISTA	

DA 10,01 A 25 T.S.L.	COSTIERA LOCALE (oltre 6 miglia dalla costa) COSTIERA RAVVICINATA <i>In attività lavorativa con uscita giornaliera⁽¹⁾</i>	STRASCICO	1 CAPO BARCA/CONDUTTORE 1 MOTORISTA 1 MARINAIO	Qualora il conduttore/capo barca sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina (artt. 264/261, comma 3 DPR 328/1952), potrà esercitare entrambe le mansioni a bordo, previo parere favorevole dell'autorità marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità e non sarà necessario l'imbarco del motorista.
		POSTA - LENZE	1 CAPO BARCA/CONDUTTORE 1 MOTORISTA	A) Qualora il conduttore/capo barca sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina (artt. 264/261, comma 3 DPR 328/1952), potrà esercitare entrambe le mansioni a bordo, previo parere favorevole dell'autorità marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità e non sarà necessario l'imbarco del motorista. B) Qualora il conduttore/capo barca eserciti entrambe le mansioni di cui alla nota A), dovrà essere imbarcato un marittimo con titolo di coperta in aggiunta alla consistenza minima prevista in tabella.
DA 15,01 A 25 T.S.L.	COSTIERA LOCALE (oltre 6 miglia dalla costa) COSTIERA RAVVICINATA	CIRCUIZIONE	1 CONDUTTORE/CAPO BARCA 1 MOTORISTA 1 MARINAIO 1 MOZZO	A) Qualora il conduttore/capo barca sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina (artt. 264/261, comma 3 DPR 328/1952), potrà esercitare entrambe le mansioni a bordo, previo parere favorevole dell'autorità marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità e non sarà necessario l'imbarco del motorista. B) Qualora il conduttore/capo barca eserciti entrambe le mansioni di cui alla nota A), dovrà essere imbarcato un marittimo con titolo di coperta in aggiunta alla consistenza minima prevista in tabella.
DA 25,01 A 50 T.S.L.	COSTIERA LOCALE COSTIERA RAVVICINATA	CIRCUIZIONE	1 CAPO BARCA 1 MOTORISTA 2 MARINAI 2 MOZZI	A) Qualora il capo barca sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina (art. 261, comma 3 DPR 328/1952), potrà esercitare entrambe le mansioni a bordo, previo parere favorevole dell'autorità marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità e non sarà necessario l'imbarco del motorista. B) Qualora il capo barca eserciti entrambe le mansioni di cui alla nota A), dovrà essere imbarcato un marittimo con titolo di coperta in aggiunta alla consistenza minima prevista in tabella.
		STRASCICO	1 CAPO BARCA 1 MOTORISTA 2 MARINAI 1 MOZZO	
		POSTA - LENZE	1 CAPO BARCA 1 MOTORISTA 1 MARINAIO	
DA 50,01 A 100 T.S.L.	COSTIERA LOCALE COSTIERA RAVVICINATA	CIRCUIZIONE	1 CAPO BARCA 1 MOTORISTA 3 MARINAI 2 MOZZI	A) Qualora il capo barca sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina (art. 261, comma 3 DPR 328/1952), potrà esercitare entrambe le mansioni a bordo, previo parere favorevole dell'autorità marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità e non sarà necessario l'imbarco del motorista. B) Qualora il capo barca eserciti entrambe le mansioni di cui alla nota A), dovrà essere imbarcato un marittimo con titolo di coperta in aggiunta alla consistenza minima prevista in tabella.
		STRASCICO	1 CAPO BARCA 1 MOTORISTA 2 MARINAI	
		POSTA - LENZE	1 CAPO BARCA 1 MOTORISTA 1 MOZZO	

(1) Uscita giornaliera: attività lavorativa e di pesca svolta con cadenza giornaliera nel rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro e riposo, nel rispetto dell'interruzione dell'attività nelle giornate di fermo previste.

Tale attività dovrà essere dichiarata per iscritto da parte del proprietario/armatore dell'unità da pesca all'Autorità Marittima Locale e copia, appositamente vidimata, di tale dichiarazione dovrà essere mantenuta a bordo, allegata al ruolino equipaggio.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO FERRAIO

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER LE UNITÀ DA PESCA IN NAVIGAZIONE DI TRASFERIMENTO

La seguente consistenza dell'equipaggio deve essere garantita per ogni turno di guardia:

T.S.L.	TIPO DI NAVIGAZIONE	COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO	NOTE
FINO A 3 T.S.L.	TUTTI	1 CONDUTTORE (art. 264, DPR 328/1952) 1 MOTORISTA (art. 274, DPR 328/1952)	Qualora il conduttore sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina (art. 264, comma 3 DPR 328/1952), non sarà necessario l'imbarco del motorista.
DA 3,01 A 10 T.S.L.	NAZIONALE COSTIERA (entro 20 mg dalla costa)	1 CAPO BARCA (art. 261, DPR 328/1952) 1 MOTORISTA (art. 273, DPR 328/1952) 1 MOZZO	A) Qualora il capo barca/conduttore sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina (artt. 261/264, comma 3 DPR 328/1952), potrà esercitare entrambe le mansioni a bordo, previo parere favorevole dell'autorità marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità e non sarà necessario l'imbarco del motorista. B) Qualora il capo barca/conduttore eserciti entrambe le mansioni di cui alla nota A), dovrà essere imbarcato un marittimo con titolo di coperta in aggiunta alla consistenza minima prevista in tabella.
	LITORANEA (entro 6 mg dalla costa)	1 CONDUTTORE 1 MOTORISTA	
DA 10,01 A 15 T.S.L.	NAZIONALE COSTIERA (entro 20 mg dalla costa)	1 CAPO BARCA 1 MOTORISTA 1 MARINAIO	A) Qualora il capo barca/conduttore sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina (artt. 261/264, comma 3 DPR 328/1952), potrà esercitare entrambe le mansioni a bordo, previo parere favorevole dell'autorità marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità e non sarà necessario l'imbarco del motorista. B) Qualora il capo barca/conduttore eserciti entrambe le mansioni di cui alla nota A), dovrà essere imbarcato un marittimo con titolo di coperta in aggiunta alla consistenza minima prevista in tabella.
	LITORANEA (entro 6 mg dalla costa)	1 CONDUTTORE 1 MOTORISTA	
DA 15,01 A 25 T.S.L.	NAZIONALE COSTIERA (entro 20 mg dalla costa)	1 CAPO BARCA 1 MOTORISTA 1 MARINAIO	A) Qualora il capo barca/conduttore sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina (artt. 261/264, comma 3 DPR 328/1952), potrà esercitare entrambe le mansioni a bordo, previo parere favorevole dell'autorità marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità e non sarà necessario l'imbarco del motorista. B) Qualora il capo barca/conduttore eserciti entrambe le mansioni di cui alla nota A), dovrà essere imbarcato un marittimo con titolo di coperta in aggiunta alla consistenza minima prevista in tabella.
	LITORANEA (entro 6 mg dalla costa)	1 CONDUTTORE 1 MOTORISTA	
DA 25,01 A 50 T.S.L.	NAZIONALE COSTIERA (entro 20 mg dalla costa)	1 CAPO BARCA 1 MOTORISTA 1 MARINAIO 1 MOZZO	A) Qualora il capo barca sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina (artt. 261/264, comma 3 DPR 328/1952), potrà esercitare entrambe le mansioni a bordo, previo parere favorevole dell'autorità marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità e non sarà necessario l'imbarco del motorista. B) Qualora il capo barca eserciti entrambe le mansioni di cui alla nota A), dovrà essere imbarcato un marittimo con titolo di coperta in aggiunta alla consistenza minima prevista in tabella.
	LITORANEA (entro 6 mg dalla costa)	1 CAPO BARCA 1 MOTORISTA 1 MARINAIO	
DA 50,01 A 100 T.S.L.	NAZIONALE COSTIERA (entro 20 mg dalla costa)	1 CAPO BARCA 1 MOTORISTA 1 MARINAIO 1 MOZZO	A) Qualora il capo barca sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina (artt. 261/264, comma 3 DPR 328/1952), potrà esercitare entrambe le mansioni a bordo, previo parere favorevole dell'autorità marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità e non sarà necessario l'imbarco del motorista. B) Qualora il capo barca eserciti entrambe le mansioni di cui alla nota A), dovrà essere imbarcato un marittimo con titolo di coperta in aggiunta alla consistenza minima prevista in tabella.
	LITORANEA (entro 6 mg dalla costa)	1 CAPO BARCA 1 MOTORISTA 1 MARINAIO	